

## Comunicato ai FUI uscenti e alle imprese di distribuzione e trasporto gas

*FUI anno termico 2010-2011*

Le Disposizioni finali dell'Articolo 12 della Deliberazione 9 agosto 2010 – ARG/gas 131/10 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabiliscono quanto segue.

### *Articolo 12* *Disposizioni finali*

*12.1 Entro il 3 settembre 2010:*

- a) i FUI uscenti responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2010, comunicano all'Acquirente Unico, per ciascuna Macroarea di cui all'Allegato 1, il numero di punti di riconsegna forniti nel mese della comunicazione in qualità di FUI per i quali non è pervenuta la comunicazione di recesso a far data dall'1 ottobre del medesimo anno, ed i volumi annui corrispondenti;*
- b) le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto comunicano all'Acquirente Unico, per ciascuna Macroarea di cui all'Allegato 1, la miglior stima del numero di punti di riconsegna e dei volumi annui corrispondenti che saranno oggetto della richiesta di attivazione del servizio di cui al comma 9.1 riferita al mese di settembre.*

*12.2 Le comunicazioni di cui al comma 12.1 avvengono secondo le modalità di invio dei dati e il formato elettronico di cui all'Allegato 4 del presente provvedimento, ad un indirizzo di posta elettronica appositamente definito dall'Acquirente Unico.*

- L'**indirizzo di posta elettronica** appositamente definito da AU a cui inviare entro il 3 settembre 2010 le comunicazioni di cui all'articolo 12.1 è il seguente:

[Comunicazioni\\_FUI@acquirenteunico.it](mailto:Comunicazioni_FUI@acquirenteunico.it)

- La **tabella da utilizzare** per l'invio dei dati ad AU in formato excel è allegata al presente avviso.

Roma, 17 agosto 2010